

-----PIO LASCITO "NINO BAGLIETTO"-----

-----Via Nino Baglietto n.3 - 16016 COGOLETO-----

-----S T A T U T O-----

-----Premesse-----

Il Pio Lascito "Nino Baglietto", avente sede in Cogoleto (Ge) Via Nino Baglietto 3, fu fondato dal cav. Benedetto vulgo Nino Baglietto con testamento segreto 12 giugno 1913, depositato in atti del notaio Cigliuti di Varazze (Sv), aperto e pubblicato il 22 giugno 1918.

L'Ente fu eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 24.11.1921.

Lo Statuto originario dell'Istituto fu approvato con il Decreto di erezione suindicato e modificato con delibera dell'Ente n°. 141 del 24.11.1994 approvata con D.G.R. REGIONE LIGURIA n°. 2536 del 28.07.1995.

In adempimento al Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n°. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni di assistenza e beneficenza a norma dell'art. 10 della Legge n°. 328 del 8 novembre 2000) ed al Regolamento Regionale n°. 6/Reg. della Regione Liguria del 18 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza IPAB), il Pio Lascito " Nino Baglietto " il 18.09.2003 ha deliberato la propria trasformazione in Fondazione di diritto privato senza fini di lucro.

La Regione Liguria con D.G.R. n°. 1609 del 16.12.2003, ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato dell'Ente, mediante iscrizione al n°. 477 del Registro delle persone giuridiche di diritto privato, istituito presso la Regione Liguria ai sensi del DPR 361/2000.

-----CAPO I-----

-----DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI ISTITUZIONALI-----

-----Art.1-----

----- (denominazione e sede)-----

1. Il Pio Lascito Nino Baglietto costituisce una Fondazione. La sua sede legale è sita in Cogoleto (Ge) Via Nino Baglietto 3.

-----Art.2-----

----- (Scopi istituzionali)-----

1. La Fondazione Pio Lascito Nino Baglietto ha personalità giuridica di diritto privato, opera senza fini di lucro con autonomia statutaria e gestionale e persegue scopi di utilità sociale.
2. Gli scopi istituzionali della Fondazione, così come previ-

sti dal Regio Decreto 24.11.1921, che recepisce le volontà espresse nel testamento segreto del Cav. Benedetto Baglietto, detto Nino, sono:-----

- a) la residenza, la cura, la riabilitazione di anziani che non possono essere assistiti a domicilio o nelle strutture sanitarie ordinarie e che richiedono trattamenti continui (Residenza Protetta o R.S.A. di mantenimento); persone incapaci per ragioni di età e di salute a provvedere al proprio sostentamento e prive di parenti tenuti per legge ed in grado di fornire loro i necessari alimenti. Saranno preferite le persone residenti nel Comune di Cogoleto e qualora rimanessero posti disponibili, saranno assegnati ad anziani provenienti da altri Comuni appartenenti alla Provincia di Genova.-----
 - b) Il perseguimento, più in generale, di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, nonché della beneficenza.-----
3. Gli scopi istituzionali sono precipuamente alimentati dalle risorse provenienti dagli specifici beni del patrimonio ad esso originariamente destinati in conformità alla volontà del testatore.-----
 4. Nella stesura di tutti i documenti contabili e di programmazione economico-finanziaria della Fondazione sono predisposte specifiche tabelle riassuntive da cui sia desumibile l'utilizzazione delle rendite e dei beni in relazione al presente Statuto e in cui siano evidenziati e motivati gli impieghi.-----
 5. La Fondazione Pio Lascito Nino Baglietto può adottare tutti gli atti ed i negozi di diritto privato funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.-----

-----Art.3-----

----- (Patrimonio) -----

1. Il patrimonio della Fondazione Pio Lascito Nino Baglietto comprende tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti all'IPAB Pio Lascito Nino Baglietto, quali risultanti dall'inventario redatto in data 18/09/2003 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con atto n°. 68 in pari data, nonché da tutti i beni mobili ed immobili acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.-----
2. I beni mobili ed immobili acquisiti in futuro per effetto di donazione, eredità o legato, elargizioni o contribuzioni, da parte di Enti Pubblici o privati o da persone fisiche, sono destinati ad incrementarne il patrimonio per gli scopi di cui all'articolo 2. In assenza di un espresso vincolo operato dal benefattore, i beni acquisiti si intendono come devoluti a favore degli scopi istituzionali e, solo in casi eccezionali, sono impiegabili per le finalità meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione,

in relazione ai bisogni assistenziali prevalenti della comunità locale.-----

3. Costituiscono altresì risorse destinate al raggiungimento degli scopi istituzionali:-----
 - a) offerte, contributi, donazioni, lasciti a favore della Fondazione che vengano accettati dal Consiglio di Amministrazione;-----
 - b) interessi su depositi, canoni ed ogni altro utile o provento;-----
 - c) rette, quote versate dalle Aziende Sanitarie Locali o da altri Enti o Istituzioni pubbliche a titolo di contribuzione per l'assistenza a singole persone ospitate presso le strutture della Fondazione.-----
4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, patrimonio o capitali durante la vita della fondazione.-----

-----CAPO II-----

-----O R G A N I-----

-----Art.4-----

----- (Organi della Fondazione) -----

1. Sono organi della Fondazione Pio Lascito Nino Baglietto: il Presidente e il Consiglio di Amministrazione che provvedono ad amministrarla secondo le rispettive competenze, stabilite nel presente Statuto.-----
2. Gli organi di governo restano in carica per cinque anni e possono essere confermati.-----
3. Tutte le cariche statutarie sono svolte a titolo oneroso:-----

- a) al Presidente compete una indennità annua il cui importo sia compreso tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 10.000,00.-----
- b) inoltre competono ai componenti del Consiglio di Amministrazione gettoni di presenza di importo compreso tra un minimo di € 20,00 ed un massimo di € 60.,00 , per ogni seduta del Consiglio cui prendano effettivamente parte. --
Gli ammontari di cui alle lettere a) e b) saranno fissati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione con debita deliberazione.-----

Nel caso in cui il bilancio della Fondazione sia in perdita, il Consiglio di Amministrazione ridurrà proporzionalmente l'indennità ed i gettoni di presenza per il relativo periodo.-----

- c) sia al Presidente che ai Consiglieri potranno essere rimborsate spese vive, debitamente documentate, sostenute per l'espletamento di uno specifico incarico affidato dal Consiglio di Amministrazione.-----

Dette indennità e gettoni sono al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.-----

4. Non possono far parte degli Organi di amministrazione del-

la Fondazione:-----

- a) Il sindaco, gli assessori, e i consiglieri comunali del Comune di Cogoleto.-----
- b) Il Presidente, gli assessori ed i consiglieri della Provincia di Genova.-----
- c) Il Presidente, gli assessori ed i consiglieri della Regione Liguria.-----
- d) I deputati ed i senatori del Parlamento della Repubblica.-----
- e) I sacerdoti ed i ministri di culto o i membri di ordini religiosi.-----
- f) Coloro che siano tra di loro parenti o affini come elencati nell'art.433 del Codice Civile.-----
- g) Coloro che si trovino in una qualsiasi altra condizione di incompatibilità prevista dalle norme vigenti, di cui all'art.58 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Le. ,18/08/2000 n.267).-----
- h) Gli amministratori e i dirigenti di Aziende del Servizio Sanitario, che operino in convenzione con la Fondazione o che esercitino su di essa funzioni di controllo.-----
- i) Coloro che abbiano rapporti di collaborazione o consulenza professionale con la Fondazione.-----
- j) Gli ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria o incaricati di pubblici servizi che, nell'espletamento delle loro funzioni, esercitino attività ispettiva o di controllo sulla Fondazione.-----
- k) Coloro che abbiano liti o affari in corso con la Fondazione.-----

-----Art.5-----

----- (Il Presidente) -----

1. Il Presidente assume la rappresentanza legale della Fondazione; viene eletto dal Consiglio, nella prima seduta, con voto segreto a maggioranza semplice.-----
2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno;-----
 - b) adotta, mediante decreti, *salvo ratifica al primo consiglio successivo*, i provvedimenti urgenti per assicurare la continuità delle prestazioni dei servizi e per garantire l'integrità del patrimonio;-----
 - c) stipula e sottoscrive i contratti, compresi quelli di assunzione del personale, e le convenzioni;-----
 - d) cura i rapporti con il pubblico, con gli Enti territoriali e con le Aziende Sanitarie e ospedaliere;-----
 - e) provvede alla disciplina del personale;
 - f) sottoscrive i mandati di pagamento unitamente al Segretario. -----

3. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio contestualmente all'elezione del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

-----Art. 6-----

----- (Consiglio di Amministrazione) -----

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta gli atti fondamentali di programmazione, nonché le altre deliberazioni previste dal presente Statuto. Verifica l'azione amministrativa e gestionale della Fondazione, definisce gli obiettivi e i programmi di attività. Elegge il Presidente e il vice Presidente. Adotta il regolamento generale di organizzazione della Fondazione. Approva gli atti di contabilità, le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
2. Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal Regolamento:-----
delibera su tutto quanto attiene la gestione, il patrimonio e le rendite della Fondazione, salvo quanto compete al Presidente;-----
delibera in ordine a convenzioni e contratti nell'interesse della Fondazione;-----
accetta lasciti, donazioni, legati e offerte per conto della Fondazione;-----
delibera sulle alienazioni ed investimenti;-----
assume e licenzia i dipendenti della Fondazione;-----
conferisce incarichi, per determinati fini, tempi e modalità,-----
delibera sulle rette dei ricoverati,-----
nomina il segretario,-----
nomina il Direttore Sanitario.-----
nomina il Direttore Amministrativo,-----
nomina il Tesoriere e l'affidamento del servizio di tesoreria-----
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando lo richiedano, con istanza scritta e motivata, tre consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria e, ogniqualvolta sia necessario, in seduta straordinaria.
- L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai

consiglieri con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la seduta, con l'indicazione dei principali affari da trattare. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche in via breve, 24 ore prima della seduta.-----

4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando siano presenti almeno tre Consiglieri compreso il Presidente. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice ad eccezione delle seguenti deliberazioni che dovranno essere deliberate a maggioranza qualificata (4/5): dismissione di beni immobili e mobili di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione e contestuale reinvestimento dei relativi proventi; nomina dei liquidatori in caso di estinzione della Fondazione; fusione con altra Fondazione; incorporazione di altra Fondazione; trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente. Le votazioni sono palesi, tranne nel caso in cui si discuta di singole persone.-----

5. Il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato da un Segretario che cura anche i verbali delle sedute del Consiglio e funge da segretario dello stesso; le sue mansioni e responsabilità possono essere definite dal Regolamento della Fondazione.-----

I Consiglieri hanno diritto, qualora lo ritengano opportuno in relazione all'importanza degli argomenti trattati, di far constare a verbale le proprie dichiarazioni ed osservazioni. Le dichiarazioni di voto debbono sempre essere inserite nel verbale.-----

6. Durante le riunioni del Consiglio, nelle quali uno o più Consiglieri abbiano interesse nella materia di cui trattasi (art. 2391 c.c), questi debbono allontanarsi dalla sala delle riunioni e non prendere parte alla relativa votazione. Del fatto deve essere presa nota nel processo verbale.-----

-----Art.7-----

---(Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione)---

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pio Lascito Nino Baglietto è composto da -----
cinque membri, di cui:-----

- a) quattro nominati dal Comune di Cogoleto;-----
- b) uno dalla Provincia di Genova.-----

Le nomine ai sensi del D.lgs.267/2000, sono effettuate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.-----

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può delegare uno o più Consiglieri a seguire determinati problemi inerenti la corretta gestione della Fondazione (formulazione e verifica dei bilanci, rapporti col personale e le rappresentanze sindacali, partecipazione a convegni e congressi).

-----Art.8-----

----- (Dimissioni) -----

1. Le dimissioni degli amministratori, non sono immediatamente efficaci e sono revocabili entro i successivi trenta giorni. In caso di dimissioni di uno dei Componenti del Consiglio, la Fondazione attiva le procedure per la surrogazione del dimissionario. Gli amministratori nominati restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

-----Art.9-----

----- (Decadenza degli amministratori) -----

1. La decadenza degli amministratori, a seguito di naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, opera dalla nomina del nuovo Consiglio.
2. La decadenza dei singoli consiglieri, opera dalla nomina del surrogante. Essa è tuttavia immediata, in caso di decesso, grave impedimenti per motivi di salute, sopraggiunti motivi di incompatibilità.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

-----Art.10-----

----- (Revoca degli Amministratori) -----

1. La revoca dei singoli amministratori è disposta dall'organo che ha provveduto alle nomine, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per gravi violazioni di legge o del presente Statuto.
2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguenti contraddittorio in forma scritta, salva l'audizione personale.
3. In caso di proposta di revoca, il consigliere è sospeso immediatamente dalle sue funzioni, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. Se la proposta riguarda il Presidente, o vice Presidente, assume le relative funzioni il Consigliere Anziano.

-----CAPO III-----

-----GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI-----

-----Art.11.-----

----(Il Direttore - il Direttore sanitario - il Tesoriere)----

1. Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra il personale amministrativo, con più anzianità di servizio e comprovata competenza:-----

- a) attua le direttive programmatiche adottate dal Consiglio di Amministrazione, con autonomia decisionale, mediante ordini di servizio;-----
- b) dirige, organizza ed utilizza le risorse umane e strumentali, le strutture operative ed è responsabile della tenuta dell'inventario dei beni immobili e mobili;-----
- c) studia ed esamina i problemi di natura amministrativa ed economico-sociale;-----
- d) elabora relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari;-----
- e) funge da segretario nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione;-----
- f) ha diretta responsabilità della propria attività, delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite.-----

2. Il Direttore può essere revocato dall'incarico, quando non raggiunga gli obiettivi fissati nei documenti programmatici deliberati dal Consiglio di Amministrazione.-----

3. Qualora, tra il personale amministrativo direttamente dipendente dalla Fondazione, non vi siano le possibilità per nominare il Direttore, il Consiglio di Amministrazione può conferire l'incarico a persona esterna, di comprovata esperienza e capacità, mediante contratto di collaborazione continuativa. La scelta, di norma, viene effettuata dal Presidente, a seguito di colloquio riservato, preceduto da avviso pubblico.-----

4. Il Direttore sanitario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, mediante conferimento di incarico di tipo professionale. Deve essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, preferibilmente con specializzazione in Geriatria o Gerontologia, o comunque, con esperienza almeno decennale nel campo specifico dell'assistenza agli anziani.-----

5. Il Direttore sanitario:-----

- e) coordina l'attività del personale medico e paramedico;-----
- f) è responsabile della salute degli ospiti e delle prestazioni sanitarie erogate dalla Fondazione;-----
- g) cura il mantenimento delle cartelle mediche personali di ogni ospite;-----
- h)

- a) dispone le visite e gli accertamenti specialistici o il ricovero in strutture ospedaliere;-----
- b) è responsabile della somministrazione dei farmaci, della loro dotazione e corretta conservazione, nonché dei presidi medico chirurgici, della attrezzature sanitarie e delle dotazioni protesiche personalizzate;-----
- c) approva le attività di assistenza personalizzata;-----
- d) propone al Presidente, di concerto col Direttore, gli acquisti e le migliorie che reputa necessari.-----

6. Il Consiglio di Amministrazione, affida ad un Istituto Bancario il servizio di tesoreria della Fondazione. -----
 E' tuttavia facoltà del Consiglio di Amministrazione affidare il servizio di Tesoreria, all'Istituto Bancario che esercita le funzioni di Tesoreria per il Comune di Cogoleto, purché esso sia stato scelto dal Comune mediante gara pubblica. D'intesa tra il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e l'Istituto Bancario viene designato il Tesoriere.-----

7. Il Tesoriere:-----

- a) ha la responsabilità della contabilità di cassa della Fondazione;-----
- b) trasmette al Direttore il dettaglio dei movimenti in entrata ed in uscita;-----
- c) a richiesta del Direttore, fornisce l'ammontare della disponibilità di cassa;-----
- d) cura la tenuta del libro giornale e ne fornisce copia al Direttore, per consentire la compilazione della relazione consuntiva, almeno 30 giorni prima della data entro cui esso deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.-----

-----Art.12-----

----- (Il personale dipendente) -----

- 1. La gestione degli uffici e l'erogazione dei servizi assistenziali sono svolte dal personale dipendente della Fondazione secondo le norme stabilite dal Regolamento. Il rapporto di lavoro del personale ha natura privatistica ed è disciplinato dal contratto nazionale di lavoro degli Enti Locali.-----
- 2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la dotazione organica del personale, secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi della Fondazione e dal livello dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.-----

-----Art.13-----

-----(Regolamento Generale di Organizzazione e Ammissione)-----

- 1. La Fondazione Pio Lascito "Nino Baglietto" mediante Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione,

stabilisce in conformità alla legge e al presente Statuto, i criteri generali di organizzazione e di funzionamento dei servizi e degli uffici e, nel rispetto della contrattazione collettiva vigente, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della Fondazione, nonché i criteri per l'accesso ai propri servizi e alle proprie prestazioni assistenziali.-----

2. Il Regolamento garantisce la parità di trattamento a tutti gli utenti, senza discriminazioni legate a condizioni personali, sociali, religiose ed economiche.-----

3. Il Regolamento prevede che i residenti nel Comune di Cogoleto abbiano la precedenza sui residenti negli altri comuni della Provincia di Genova.-----

-----CAPO IV-----

-----GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA-----

-----Art.14-----

----- (Contabilità) -----

La Fondazione Pio Lascito "Nino Baglietto" adotta il regime di contabilità economico patrimoniale-----

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare la relazione consuntiva relativo all'anno precedente.-----

Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il budget relativo all'anno successivo.-----

-----Art. 15-----

----- (Gestione del patrimonio) -----

1. La Fondazione Pio Lascito " Nino Baglietto ", provvede all'amministrazione ed alla erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo. -----

2. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione.-----

3. Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione, deve essere tenuto l'inventario, da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente biennale , contenente la descrizione e la valutazione dei beni e la segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale, artistico.-----

-----Art.16-----

----- (Gestione contabile)-----

3. Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del

